

## TABELLA COMPLESSIVA DELLE ESENZIONI PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Per le prestazioni in Pronto Soccorso vedasi [Nota 1](#)

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Soggetti affetti da <b>patologie croniche e invalidanti</b> esenti ai sensi dell'Allegato 8-bis del D.P.C.M. 12.01.2017	Malattie croniche	Esenzione nazionale	Come da Allegato 8-bis del D.P.C.M. del 12.01.2017	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alle patologie
Soggetti affetti da <b>patologie rare</b> esenti ai sensi dell'Allegato 7 del D.P.C.M. 12.01.2017	Malattie Rare	Esenzione nazionale	Come da Allegato 7 del D.P.C.M. del 12.01.2017	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alle patologie
Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279)	Malattie Rare	Esenzione nazionale	R99	No	Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l'indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell'assistito quando necessarie per diagnosticare (all'assistito) una malattia rara di origine ereditaria.
Invalidi di guerra appartenenti alle <b>categorie dalla 1° alla 5°</b> titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991)  Hanno diritto all'esenzione G01 anche gli assistiti cui sia riconosciuto lo status di <b>perseguitato politico antifascista o razziale</b> , titolari di assegno vitalizio di benemerenza, ed i loro <b>familiari superstiti</b> (art. 8-ter della Legge 96/1955, modificata dalla Legge n. 61/1967)	Invalidità Guerra	Esenzione nazionale	G01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi di guerra appartenenti alle <b>categorie dalla 6° alla 8°</b> (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Guerra	Esenzione nazionale	G02	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante
<b>Grandi invalidi del lavoro</b> - dall'80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Lavoro	Esenzione nazionale	L01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa &gt; 2/3</b> - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Lavoro	Esenzione nazionale	L02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3</b> - dall'1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Lavoro	Esenzione nazionale	L03	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
<b>Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali</b> (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991)	Lavoro	Esenzione nazionale	L04	No	Esenzione per le prestazioni correlate all'infortunio sul lavoro o malattia professionale.  L'esenzione non si estende ai soggetti non assicurati INAIL (parere del Ministero della Salute prot. 2118 del 21.01.2015)
<b>Grandi invalidi per servizio</b> appartenenti alla 1 <sup>a</sup> categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Servizio	Esenzione nazionale	S01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup></b> (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Servizio	Esenzione nazionale	S02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup></b> (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Servizio	Esenzione nazionale	S03	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante
<b>Servizio civile reso in sostituzione della leva obbligatoria eventualmente riattivata in caso di guerra o grave crisi internazionale</b> (ex art. 2013 del D. Lgs. n. 66/2010)	Servizio	Esenzione nazionale	S04	No	Esenzione per le prestazioni richieste
<b>Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento</b> (ex art.6 del DM 1.2.1991)	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento</b> (ex art.6 del DM 1.2.1991)	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità</b> (ex art.6 del DM 1.2.1991)	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C03	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Invalidi &lt; di 18 anni</b> con indennità di frequenza ai sensi dell'art. 1 della L. 289/90 (ex art. 5 D. Lgs. 124/98)	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C04	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla commissione invalidi ciechi civili</b> (ex art. 6 del DM 1.2.1991) - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99)	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C05	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Sordi</b> (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - art. 6 del DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99, L.95/2006.	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C06	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C07	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e D. Lgs. 124/1998)	Danneggiati	Esenzione nazionale	N01	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alle lesioni o infermità
Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) Vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)	Vittime	Esenzione nazionale	V01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità >80% ex art. 4 della l. 206/2004)	Vittime	Esenzione nazionale	V02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Esente per stato di <b>gravidanza</b> (ex DPCM 12.1.2017, D.M. del 10/09/1998, DGR 6800 del 2017) - in epoca pre-concezionale	Maternità	Esenzione nazionale <b>(Nota 2)</b>	M00	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Esente per stato di <b>gravidanza</b> (ex DPCM 12.1.2017, D.M. del 10/09/1998, DGR 6800 del 2017) - in gravidanza ordinaria	Maternità	Esenzione nazionale <b>(Nota 2)</b>	Mnn <b>(da M01 a M41)</b> così composto: M + nn (settimana di gravidanza)	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Esente nel periodo del <b>puerperio</b> : dal parto fino al termine delle 8 settimane successive (ex DGR n. 1046 del 17.12.2018, DGR n. 268 del 2018, Decreto del D.G. Welfare n. 14243 del 05/10/2018)  (per le donne residenti in Regione Lombardia)	Maternità	Esenzione regionale	M60	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Esente per stato di <b>gravidanza</b> (ex DPCM 12.1.2017, D.M. del 10/09/1998, DGR 6800 del 2017) – in gravidanza ordinaria (se non è nota la settimana di gravidanza)	Maternità	Esenzione nazionale <b>(Nota 3)</b>	M99	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Esente per stato di in <b>gravidanza a rischio</b> (ex DPCM 12.1.2017, D.M. del 10/09/1998, DGR 6800 del 2017)	Maternità	Esenzione nazionale	M50	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Ulteriori prestazioni in <b>gravidanza</b> erogate al personale navigante (D.M. 22 febbraio 1984 ed altre normative di settore)	Maternità	Esenzione nazionale	M52	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di <b>screening</b> autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D. Lgs. 124/1998)	<b>Diagnosi precoce</b>	<b>Esenzione nazionale</b>	<b>D01</b>	<b>No</b>	Esenzione per le prestazioni correlate allo screening
Prestazioni diagnostiche per la <b>diagnosi precoce dei tumori</b> (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - <b>citologico</b>	<b>Diagnosi precoce</b>	<b>Esenzione nazionale</b>	<b>D02</b>	<b>No</b>	Esenzione per pap test ogni 3 anni per le donne tra i 25 e 65 anni di età  Parere del Ministero della Salute prot. 14576 del 15.05.2015: l'età indicata dalla normativa "va considerata come limite minimo e/o massimo per l'esecuzione dell'esame a carico del SSN. Pertanto l'esenzione potrà essere fatta valere dall'assistita dal giorno successivo al compimento del 25° anno di età, fino al giorno antecedente il compimento dei 65 anni".
Prestazioni diagnostiche per la <b>diagnosi precoce dei tumori</b> (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - <b>mammografico</b>	<b>Diagnosi precoce</b>	<b>Esenzione nazionale</b>	<b>D03</b>	<b>No</b>	Esenzione per mammografie ogni 2 anni per le donne tra i 45 e 69 anni di età
Prestazioni di diagnostiche per la <b>diagnosi precoce dei tumori</b> (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - <b>colon-retto</b>	<b>Diagnosi precoce</b>	<b>Esenzione nazionale</b>	<b>D04</b>	<b>No</b>	Colonoscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e della popolazione a rischio, individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità
Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla <b>diagnosi precoce del tumore della mammella</b> (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000)	<b>Diagnosi precoce</b>	<b>Esenzione nazionale</b>	<b>D05</b>	<b>No</b>	Esenzione per le prestazioni di secondo livello richieste qualora lo specialista lo richieda
Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei <b>soggetti operanti nei territori della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo</b> (ex D.M. 22 ottobre 2002)	<b>Diagnosi precoce</b>	<b>Esenzione nazionale</b>	<b>D06</b>	<b>No</b>	Esenzione per prestazioni specifiche
Prestazioni di screening per la <b>diagnosi precoce e la prevenzione collettiva delle infezioni sessualmente trasmesse da erogarsi presso i soli Centri IST (CRH/MTS) di ASST e IRCCS pubblici</b> (ex DGR X/6968 del 31/7/2018) (per gli assistiti residenti e domiciliati in Regione Lombardia)	<b>Diagnosi precoce</b>	<b>Esenzione regionale</b>	<b>D98</b>	<b>No</b>	Esenzione per le prestazioni previste dalla DGR X/6968 del 31/7/2018
Prestazioni diagnostiche correlate alla <b>diagnosi precoce del tumore della mammella/ovaio in pazienti con riscontro di rischio eredo-familiare</b> (DGR 3993 del 2015 - Allegato A, punto 9.3 e art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998). Per le donne che, a seguito di test genetici, risultano essere portatrici di mutazioni patogeniche dei geni BRCA1 o BRAC2.	<b>Diagnosi precoce</b>	<b>Esenzione regionale</b>	<b>D99</b>	<b>Si</b>	Esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate alla prevenzione dell'insorgenza del tumore della mammella e/o dell'ovaio indicate dalla DGR 3993 del 2015 (Allegato A, punto 9.3)

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
(per le donne residenti in Lombardia, iscritte al SSR)					
Prestazioni specialistiche correlate <b>all'attività di donazione</b> (ex art. 1 comma 5 lett. c del D. Lgs. 124/1998)	Donazione	Esenzione nazionale	T01	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni diagnostiche a <b>soggetti a rischio di infezione HIV</b> (ex art. 1, comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – prima parte)	HIV	Esenzione nazionale	B01	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni <b>epidemiche</b> (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 24/1998 – seconda parte)	Prevenzione	Esenzione nazionale	P01	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni specialistiche finalizzate <b>all'avviamento al lavoro</b> derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – ultima parte)	Prevenzione	Esenzione nazionale	P02	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni correlate alla <b>pratica vaccinale</b> obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – prima parte); <b>profilassi antitubercolare</b> (ex DPR 7.11.2001, n.465).	Prevenzione	Esenzione nazionale	P03	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Assistito <b>&gt; 65 anni e &lt; 6 anni</b> appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a <b>36.151,98 €</b> (ex L. 24.12.1993, n. 537)	Reddito	Esenzione nazionale  <i>(Nota 4)</i>	E01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Assistito <b>&gt; 65 anni</b> appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra <b>36.151,98 e 38.500,00 €</b>	Reddito	Esenzione regionale	E05	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Soggetti minori di anni 14</b> , indipendentemente dal reddito familiare (Categoria introdotta con la D.G.R. VIII/4750 del 18.5. 2007)  L'esenzione si applica anche ai minori di anni 14 stranieri irregolari (DGR 1185 del 2013 e nota H1.2014.0002151 del 21.1.2014 – provvedimenti adottati in via sperimentale)	Minori	Esenzione regionale	E11	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Disoccupati e loro familiari a carico</b> appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo <b>inferiore a 8.263,31 €</b> incrementato a 11.362,05 € in presenza del	Reddito	Esenzione nazionale  <i>(Nota 5)</i>	E02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (ex L. 24.12.1993, n. 537)  L'esenzione a favore dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale può essere riconosciuta solo per i primi 6 mesi dalla richiesta di asilo tramite l'attribuzione del codice E02 (equiparazione ai disoccupati) (Nota del Ministero della Salute 0020029-P- del 10/07/2015)					
<b>Disoccupati</b> iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e <b>loro familiari a carico</b> appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo <b>pari o inferiore a 27.000 €</b> (Categoria introdotta con DGR 4380 del 7/11/2012)	Reddito	Esenzione regionale (Nota 5)	E12	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico</b> (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).	Reddito	Esenzione nazionale	E03	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni</b> – e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).	Reddito	Esenzione nazionale	E04	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assistiti in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità</b></li> <li>• <b>Assistiti cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo</b> ex art. 1 del D.L. 30/10/1984, n. 726</li> </ul> <p>che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30/01/2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico (Categorie introdotte con DGR n. 10804/2009 e DGR n.3341/2012)</p>	Reddito	Esenzione regionale	E13	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<b>Cittadini assistiti dal Sistema Sanitario Lombardo</b> con un reddito familiare fiscale annuale <b>non superiore a Euro</b>	Reddito	Esenzione regionale	E15	Si	Esenzione dal pagamento del solo ticket aggiuntivo di cui alla legge 111 del 15.07.2011 (cosiddetto Super Ticket)

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
<b>18.000</b> , e loro familiari a carico. (Categoria introdotta con DGR 4153 del 08/10/2015)					
<b>Cittadini residenti nelle zone terremotate dell'Abruzzo</b> (nota 15091 del 23/04/2009 della Direzione Generale Sanità a seguito comunicazione del Presidente della Giunta)	Reddito		E99	No	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Prestazioni a favore di <b>detenuti ed internati</b> (ex art. 1, comma 6, D. Lgs. 2.6.1999 n. 230)  L'esenzione non si estende ai soggetti in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari, affidati in prova o comunque sottoposti a misure limitative di libertà al di fuori di degli Istituti penitenziari o OPG (parere del Ministero della Salute 0008639-26/03/2014)	Detenuti	Esenzione nazionale	F01	No	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Prestazioni richieste per il rilascio di <b>certificati di idoneità alla pratica sportiva, all'adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile</b> (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003)	Idoneità	Esenzione nazionale	I01	No	Esenzioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni medico legali ai <b>naviganti in ambito SASN</b>	Naviganti	Esenzione nazionale	PML	No	Esenzioni previste dalla normativa vigente
<b>Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola</b> con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (art. 35, c.3. D.lgs. 25 luglio 1998, n.286; art. 43, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n.394). Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc) dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa	Extracomunitari	Esenzione nazionale	X01	No	Esenzioni previste dalla normativa vigente
<b>Prestazioni di neuropsichiatria infantile</b> , erogate dalle UONPIA o dalle strutture private accreditate, per i minori iscritti al SSR di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo (DGR 7600 del 20/12/2017)	Neuropsichiatria infantile	Esenzione regionale	NPI	No	Esenzione per tutte le prestazioni di Neuropsichiatria infantile

**Nota 1** Pronto soccorso: vedasi l'art. 1 comma 796, lett. p) della Legge n. 296/2006, la DGR 3379 del 9.5.2012, la nota regionale prot. H1.2013.0015680 del 27/05/2013.

**Nota 2** - Vedasi anche la DGR 2313 del 1/8/2014 (allegato A, pag. 12 e ss.).

**Nota 3** - Il codice alternativo M99 può essere utilizzato dal medico "qualora lo stesso medico non sia operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell'assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta. In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, sarà di competenza della struttura erogatrice" ("Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SANS", allegato al decreto del 17.3.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute, in revisione del precedente DM 18.5.2004).

**Nota 4** - Il diritto all'esenzione va riconosciuto se al momento della prescrizione da parte del medico sussistono le condizioni cui la legge subordina il beneficio (in tal senso il parere del Ministero della Salute 0008639-26/03/2014). Il quesito è stato posto con riferimento all'esenzione E01, tuttavia, con nota H1.2014.0015305 del 16/04/2014, di divulgazione del parere stesso, è stato precisato che, considerata l'autorevolezza del parere, le precisazioni ministeriali possono essere considerate, a titolo orientativo, anche per la gestione dei casi dubbi di pertinenza dell'ASST.

**Nota 5** – In relazione all'interpretazione della vigente normativa nazionale in materia di esenzione per disoccupazione. si riporta uno stralcio del Parere del Ministero della Salute 0024068-08/08/2018-DGPROGS-MDS-P, che ha reso nelle more dell'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato in merito (tale parere è stato richiesto in considerazione della difformità interpretativa della normativa tra Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze): "In attesa del predetto parere, in risposta alle numerose richieste delle Regioni e di assistiti che pervengono sull'argomento, la scrivente Direzione conferma l'interpretazione da sempre fornita, in base alla quale non può essere considerato disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un'attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione) o il soggetto che, pur svolgendo un'attività lavorativa, conservi l'iscrizione al centro per l'impiego per non aver superato nel corso dell'anno un determinato limite di reddito".